



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, così composto:

Presidente

SIOTTO dott.ssa Maria Cristina

Consiglieri

NAPPI dott. Aniello

BERNABAI dott. Renato

VENUTI dott. Biagio

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

BIELLI dott. Stefano

D'ISA dott. Claudio

NOVIK dott. Adet Toni

TARDIO dott.ssa Angela

BIANCHINI dott. Bruno

CURCIO dott.ssa Laura

ARMANO dott.ssa Uliana

PARZIALE dott. Ippolisto

CIAMPI dott. Francesco

VIRGILIO dott. Biagio

MANNA dott. Felice *RELATORE*

SABEONE dott. Gerardo

PETRUZZELLIS dott.ssa Anna

TRONCI dott. Andrea

SESTINI dott. Danilo

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso - istanza depositato il 26 ottobre 2016 da Mario Staderini (c.f. STDMRA73D20H501E) e Fulco Lanchester (c.f. LNCFLC50H18L483O), rappresentati e difesi dagli avv. Giuliano Fonderico (c.f. FNDGLN73R20H501D) e Gianlorenzo Ioannides (c.f. NNDGLR88R10H501U), ed elettivamente domiciliati in Roma, corso



Vittorio Emanuele II, 173, presso lo studio del primo, giusta procura a margine del ricorso.

Ritenuto

che detto ricorso - istanza ha ad oggetto la revocazione e/o la riforma o l'annullamento delle ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione del 6 maggio 2016 e del 4 agosto (depositata l'8 agosto 2016), nonché l'annullamento, ove occorrer possa, del D.P.R. 27 settembre 2016, pubblicato sulla G.U. del 28 settembre 2016, n. 227, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, con cui è stato indetto il *referendum* popolare "confermativo" della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal parlamento e pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2016; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

che a sostegno di tale domanda i ricorrenti deducono avverso le due ordinanze in oggetto, con le quali questo Ufficio ha verificato la completezza delle richieste di *referendum* rispetto agli elementi di cui all'art. 4 della legge n. 352 del 1970, censure inerenti alla formulazione del quesito referendario, e in particolare:

1) la violazione degli standard internazionali in materia di elezioni e *referendum*, con riferimento alla libera espressione del diritto di voto e all'unicità delle questioni oggetto del quesito; la violazione degli artt. 1, 10, 48 e 138 Cost.; la violazione della legge n. 352 del 1970; e l'eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione;

2) la violazione degli standard internazionali in materia di elezioni e *referendum*, con riferimento alla libera espressione del diritto di voto e alla formulazione del quesito; la violazione degli artt. 1, 10, 48 e 138 Cost.; la violazione degli artt. 4 e 16 legge n. 352 del 1970; e l'eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione;

3) l'illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la possibilità che il *referendum* sia indetto per più quesiti omogenei, e nella parte in cui non prevede la giustiziabilità delle decisioni dell'Ufficio



centrale per il *referendum*, per violazione degli standard internazionali in materia di *referendum* e degli artt. 1, 24, 48 e 138 Cost.;

che i ricorrenti chiedono, altresì, l'emissione di misure cautelari, consistenti in tesi nella sospensione dei provvedimenti impugnati, in ipotesi nella rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 4, 12, 15 e 16 della legge n. 352 del 1970, con riferimento agli artt. 1, 48 e 138 Cost. e ai principi internazionali in materia di elezioni e di *referendum*, vincolanti per l'ordinamento interno ai sensi dell'art. 10 Cost.;

che i ricorrenti deducono a base della legittimazione e dell'interesse ad agire la loro posizione di cittadini e di elettori, viepiù qualificata dalla pregressa partecipazione al "Comitato per la libertà di voto", che aveva promosso, ma non conseguito, la raccolta delle firme necessarie alla celebrazione del *referendum*.

Considerato

che le ordinanze emesse dall'Ufficio centrale per il *referendum* sulla legittimità della richiesta di cui all'art. 138 Cost. hanno carattere definitivo, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, legge n. 352 del 1970, per cui esse sfuggono all'applicazione dell'ordinario regime di revocabilità delle ordinanze giurisdizionali per fatti o circostanze sopravvenute;

che pertanto questo Ufficio non dispone del potere di rivedere, d'ufficio o su istanza di parte, i propri provvedimenti definitivi, al di fuori delle ipotesi di correzione di errore materiale o di errore revocatorio (negli specifici limiti delineati dall'ordinanza in data 11 novembre 2008), e sempre che non vi osti l'attivazione delle fasi successive del procedimento referendario presso gli organi costituzionali a ciò deputati;

che nella specie i ricorrenti, pur attraverso espressioni di incerta valenza in rapporto al caso specifico ("revocazione e/o riforma", "annullamento", "impugnazione", "appellabilità"), mirando dichiaratamente a provocare una nuova decisione sul quesito referendario, domandano l'esercizio da parte di questo Ufficio di un potere di revisione incompatibile con la predicata definitività dei provvedimenti già adottati;

che tale istanza è dunque inammissibile sia perché non è dedotto a carico delle ordinanze del 6 maggio 2016 e del 4-8 agosto 2016 alcun errore materiale o revocatorio, sia perché a queste ultime hanno fatto seguito la deliberazione del Consiglio dei Ministri e il decreto del Presidente della Repubblica di indizione del *referendum* e di fissazione



della relativa data, sicché qualunque delle modifiche richieste equivarrebbe, di riflesso, a reprimere atti di un diverso potere dello Stato;

che, non pendendo innanzi a questo Ufficio altro procedimento se non quello appena esaurito, i ricorrenti non sono neppure legittimati all'istanza, a nulla rilevando la loro (asserita) pregressa partecipazione al comitato promotore del *referendum*;

che tale inammissibilità assorbe ogni altra questione, inclusa quella di legittimità costituzionale, che diviene irrilevante;

che di conseguenza non può neppure disporsi l'audizione dei ricorrenti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso - istanza di cui in premessa e manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti.

Roma, 10 novembre 2016

Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 17/11/2016

Il Direttore Amministrativo
Dot. Donatella DOMINICI